

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

<i>I depositi presso BANCA PRIVATA LEASING S.p.A. sono protetti da</i>	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) <i>Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.</i>
<i>Limite della protezione</i>	€ 100.000 per depositante e per banca <i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali ⁽¹⁾.</i>
<i>Se possiede più depositi presso la stessa banca</i>	Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di € 100.000 <i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a € 100.000 per depositante.</i>
<i>Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altre persone</i>	Il limite di € 100.000 si applica a ciascun depositante separatamente
<i>Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca</i>	Il Fondo effettuerà il rimborso entro i seguenti termini: a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018 b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 d) 7 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2024 ⁽²⁾ . a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca <i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ⁽³⁾</i>
<i>Valuta del rimborso</i>	EURO (o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito)
<i>Contatti del sistema di garanzia dei depositi</i>	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA www.fitd.it - e-mail: infofitd@fitd.it PEC: segreteria generale@pec.fitd.it
<i>Per maggiori informazioni</i>	www.fitd.it

(1) Cfr. art. 96-bis. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

(2) Rif. art. 4 comma 4 del decreto legislativo n. 30/2016.

(3) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).